

## **Convenzione per il regolamento dei rapporti tra la Svizzera e la Francia circa certe clausole sul regime giuridico della futura derivazione del Reno a Kembs**

Conchiusa il 27 agosto 1926

Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1927

Entrata in vigore il 29 dicembre 1927

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Presidente della Repubblica Francese,*

vista la Risoluzione adottata dalla Commissione Centrale per la Navigazione dei Reno, il 10 maggio 1922<sup>2</sup>, relativamente al progetto di derivazione del Reno a Kembs presentato dal Governo della Repubblica Francese in esecuzione dell'art. 358 del Trattato di pace di Versaglia<sup>3</sup>;

### CS 12 524

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Vedi FF 1922 II 1036 ediz. ted. 1036 ediz. franc.

<sup>3</sup> L'art. 358 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore:

«La Francia, pur rimanendo obbligata a conformarsi alle stipulazioni della Convenzione di Mannheim o di quella che l'avrà sostituita nonché alle stipulazioni del presente Trattato, avrà su tutto il corso del Reno compreso fra i punti estremi delle sue frontiere:

a) il diritto di derivare dal Reno l'acqua necessaria all'alimentazione dei canali di navigazione, o di irrigazione, costruiti o da costruirsi, o per qualsiasi altro scopo, come anche d'eseguire sulla riva germanica tutti i lavori necessari all'esercizio di questo diritto;

b) il diritto esclusivo all'energia prodotta con la sistemazione del fiume, con riserva del pagamento alla Germania della metà del valore dell'energia effettivamente prodotta; questo pagamento sarà fatto in denaro o in energia e il suo importo, calcolato tenendo conto del costo dei lavori necessari per la produzione dell'energia, sarà fissato, in mancanza d'accordo, per via d'arbitrato. A questo fine la Francia sola avrà il diritto d'eseguire in questa parte del fiume tutti quei lavori di sistemazione, sbarramento o altri che stimasse utili alla produzione di energia. Al Belgio è parimente riconosciuto il diritto di derivare l'acqua dal Reno per l'alimentazione del canale navigabile Reno-Mosa.

L'esercizio dei diritti menzionati nelle lett. a e b del presente articolo, non dovrà nuocere alla navigabilità né ridurre le facilità di navigazione sia nel letto del Reno sia nelle derivazioni che gli saranno sostituite, né provocare un aumento delle tasse precedentemente riscosse in virtù della Convenzione in vigore. Ogni progetto di lavoro sarà comunicato alla Commissione centrale affinché questa possa accertare che dette condizioni sono adempite.

Per garantire la buona e leale esecuzione delle disposizioni delle lett. a e b, di cui sopra, la Germania:

1. si impegna a non intraprendere e a non autorizzare sulla riva destra del fiume, dirimpetto alle frontiere francesi, la costruzione di nessun canale laterale né di nessuna derivazione;

2. riconosce alla Francia, su tutti i terreni situati sulla riva destra, il diritto di appoggio e di passaggio necessari allo studio, alla posa e all'esercizio di quegli sbarramenti che la Francia, con l'assentimento della Commissione centrale, potrà in seguito decidere di

visto l'Accordo intervenuto, alla stessa data, tra i rappresentanti germanici, francesi e svizzeri in detta Commissione, in seguito alle raccomandazioni proposte a questa Commissione<sup>4</sup>;

desiderosi di regolare in conformità i rapporti tra la Svizzera e la Francia;

hanno risolto di concludere una Convenzione a questo scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

*(seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovarli in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

### **Art. 1**

Siccome l'Accordo intervenuto a Strasburgo, il 10 maggio 1922<sup>5</sup>, tra i rappresentanti germanici, francesi e svizzeri nella Commissione Centrale del Reno aveva per oggetto di stipulare particolarmente che il rigurgito prodotto dallo sbarramento di Kembs sarebbe esteso a monte fino alla Birsa e che la concessione del salto corrispondente al rigurgito in territorio svizzero sarebbe accordata al beneficiario designato dal Governo francese nelle forme e alle condizioni fissate dalla legislazione svizzera, la concordanza necessaria tra gli atti di concessione rilasciati da ciascuno dei due Stati contraenti sarà assicurata nel modo previsto dalla presente Convenzione.

### **Art. 2**

La quota spettante alla Confederazione Svizzera sull'energia elettrica prodotta dalla centrale di Kembs è fissata di comune accordo a venti per cento (20%) di quest'energia, in rappresentanza dell'energia del salto corrispondente al rigurgito sul territorio svizzero.

L'energia elettrica spettante alla Svizzera sarà esentata dalla Francia, durante la validità della concessione, da ogni tassa, contribuzione o restrizione qualsiasi di diritto pubblico, in modo che quest'energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera

costruire. Nei limiti di detto assenso, la Francia sarà autorizzata a fissare e delimitare le superfici necessarie e, trascorso il termine di due mesi dalla semplice notificazione, potrà occupare i terreni, versando alla Germania un'indennità il cui importo globale sarà fissato dalla Commissione centrale. La Germania risarcirà i proprietari dei fondi gravati da queste servitù od occupati definitivamente per l'esecuzione dei lavori.

I medesimi diritti saranno concessi alla Svizzera per la parte del fiume che costituisca il confine con gli altri Stati rivieraschi, qualora ne faccia domanda e la Commissione centrale vi acconsenta;

3. consegnerà al Governo francese, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, tutti i piani, studi, progetti di concessioni e di capitolati d'appalto, riguardanti la sistemazione del Reno per qualsiasi scopo, redatti o ricevuti dal Governo dell'Alsazia-Lorena o del Granducato di Baden.»

<sup>4</sup> Vedi FF 1922 II 1034 ediz. ted. 1060 ediz. franc.

<sup>5</sup> Vedi FF 1922 II 1034 ediz. ted. 1060 ediz. franc.

e sia, sotto ogni aspetto, nella medesima situazione che se fosse prodotta su territorio svizzero.

### **Art. 3**

Il Governo francese comunicherà al Governo svizzero i principali piani e calcoli relativi al progetto d'esecuzione dell'insieme della centrale di Kembs. Il Governo svizzero potrà presentare le sue osservazioni prima dell'esecuzione dei lavori; il Governo francese ne terrà equo conto, sentito il parere della Commissione prevista all'art. 4 seguente.

Tuttavia, le dimensioni dello sbocco, le condizioni di stabilità e di sicurezza dello sbarramento, come pure le prescrizioni per il servizio dello sbarramento e della centrale, in quanto concernano il regime delle acque sul territorio svizzero, saranno oggetto d'un'approvazione da concordarsi tra i due Governi.

Le medesime disposizioni saranno applicabili al caso in cui delle modificazioni o delle aggiunte fossero portate, sia agli impianti, sia alle prescrizioni di servizio.

### **Art. 4**

I due Stati contraenti costituiranno una Commissione di quattro membri, composta di due ingegneri, designati dal Governo svizzero e di due ingegneri designati dal Governo francese.

Durante la costruzione, questa Commissione controllerà l'esecuzione dei lavori della centrale di Kembs e presenterà le sue osservazioni sotto forma di rapporto alle autorità competenti francese e svizzera.

Durate l'esercizio, essa sarà competente a esaminare e risolvere tutte le questioni interessanti contemporaneamente l'esercizio delle due concessioni francese e svizzera. Essa sorveglierà l'esecuzione di queste decisioni<sup>6</sup>.

I due Governi si impegnano a mettere in esecuzione, sui loro territori rispettivi, le decisioni che saranno prese, nell'ambito degli atti di concessione, dalla Commissione rispetto alla società concessionaria.

### **Art. 5**

Le concessioni entreranno in vigore non appena la presente Convenzione avrà acquistato forza obbligatoria e i due Governi avranno constatato, con dichiarazioni reciproche, che le clausole e condizioni di queste concessioni concordano su tutti i punti dove ciò è necessario.

### **Art. 6**

I due Governi hanno convenuto di fissare nei loro atti di concessione i termini seguenti:

<sup>6</sup> Vedi anche il Protocollo addizionale pubblicato qui di seguito.

- a) i piani di costruzione devono essere depositi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di concessione;
- b) la società concessionaria dovrà cominciare i lavori nel termine di sei mesi dall'approvazione di detti piani;
- c) i lavori dovranno essere terminati, al più tardi, cinque anni dopo l'approvazione dei piani;
- d) le concessioni scadranno il 31 dicembre del settantacinquesimo anno, contato a partire dalla data fissata dalla presente Convenzione per il compimento dei lavori.

#### **Art. 7**

In caso di cambiamento del beneficiario della concessione francese, il Governo svizzero trasferirà la concessione svizzera al nuovo beneficiario designato dal Governo francese.

#### **Art. 8**

Quindici anni prima dello spirare delle concessioni, i due Governi si intenderanno circa la questione:

- a) se le concessioni debbano essere rinnovate e a che condizioni;
- b) se e a che condizioni i due Stati, in comune, o uno di essi debbano far uso del loro diritto di riprendere la concessione;
- c) se il servizio della centrale debba essere sospeso.

I diritti di riversione del Governo francese sono quelli definiti dall'art. 37 del capitolato d'onori («cahier des charges») della concessione francese e si applicano alla totalità degli impianti stabiliti sul territorio francese.

Nei casi di cui alle lett. a e b del primo capoverso di questo articolo, le quote di energia del salto spettanti alla Francia e alla Svizzera saranno mantenute rispettivamente a ottanta per cento (80%) e a venti per cento (20%) e le condizioni del nuovo regime saranno determinate in modo da assicurarne ai due Stati i vantaggi nella medesima proporzione.

#### **Art. 9**

I due Governi potranno pure intendersi per un riscatto le cui condizioni saranno regolate in conformità del capitolato d'onori francese.

Se, d'intesa con il Governo svizzero, il Governo francese viene a esercitare da solo il diritto di riscatto, esso si impegna ad assumersi e a rispettare tutte le condizioni della concessione svizzera fino allo spirare della durata di quest'ultima. Scaduta questa concessione, le questioni relative al diritto di riversione e alla continuazione del servizio saranno regolate in conformità delle stipulazioni dell'art. 8 della presente Convenzione.

#### **Art. 10**

In caso di mancato compimento della centrale, di interruzione dell'esercizio o di qualsiasi altra causa di perenzione prevista negli atti di concessione, i due Governi prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che stimeranno più adatti alla situazione e, dato il caso, al conferimento d'una nuova concessione.

#### **Art. 11**

In caso d'estinzione delle concessioni per essere trascorsa la loro durata o per qualsiasi altra causa, le condizioni create sul territorio svizzero dal rigurgito non potranno essere modificate senza il consenso dei due Governi.

#### **Art. 12<sup>7</sup>**

Le divergenze che sorgessero tra i due Stati contraenti per l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione o di una delle concessioni contemplate in quest'ultima, e non si potessero comporre per via diplomatica in un termine conveniente, saranno sottoposte alla Camera della Corte Permanente di Giustizia Internazionale<sup>8</sup>, chiamata, a' sensi dell'art. 29 dello Statuto della Corte<sup>9</sup>, a decidere in procedura sommaria. Tuttavia, a richiesta di una delle Parti, la divergenza sarà sottoposta alla Corte di Giustizia<sup>10</sup> radunata in seduta plenaria.

Le Parti potranno pure convenire di sottoporre la divergenza a un Tribunale arbitrale, costituito in conformità dell'art. 45 della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali<sup>11</sup>.

#### **Art. 13**

Le stipulazioni della presente Convenzione saranno mantenute in tempo di guerra.

#### **Art. 14**

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni che si farà a Berna.

*In fede di che*, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il ventisette agosto millenovecentoventisei (27 agosto 1926).

Motta

Jean Hennessy

<sup>7</sup> Vedi anche il Protocollo addizionale pubblicato qui di seguito.

<sup>8</sup> La nuova Corte internazionale di Giustizia ha sostituito la Corte Permanente di Giustizia internazionale, in virtù dell'art. 37 dello Statuto del 26 giu. 1945 (RS **0.193.501**).

<sup>9</sup> A questo articolo corrisponde l'art. 29 dello Statuto del 26 giu. 1945 della nuova Corte Internazionale di Giustizia (RS **0.193.501**).

<sup>10</sup> La nuova Corte internazionale di Giustizia ha sostituito la Corte Permanente di Giustizia internazionale, in virtù dell'art. 37 dello Statuto del 26 giu. 1945 (RS **0.193.501**).

<sup>11</sup> RS **0.193.212**

## Protocollo addizionale

Nell'atto di firmare la Convenzione, conchiusa in data d'oggi, per il regolamento dei rapporti tra la Svizzera e la Francia circa certe clausole sul regime giuridico della futura derivazione del Reno a Kembs, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, dichiarano restare inteso che la Commissione prevista all'art. 4 della Convenzione prenderà le sue decisioni all'unanimità. Nel caso in cui i membri francesi e svizzeri non potessero mettersi d'accordo su una delle questioni che sono di loro competenza in virtù del detto art. 4 e che non concernono né l'applicazione né l'interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni in essa contemplate, la divergenza, se non siasi potuta comporre per via diplomatica, in un termine ragionevole, sarà risolta da un arbitro designato di comune accordo dai due Governi.

Resta inteso, d'altra parte, che l'art. 12 della Convenzione resterà applicabile a qualsiasi divergenza che, secondo il parere di una delle due Parti, concernesse l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni in essa contemplate.

Berna, ventisette agosto millenovecentoventi sei (27 agosto 1926).

Motta

Jean Hennessy